



STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)

C.F. 90038780442 – PI 02004530446

	p/c del COMUNE DI OSIMO
OGGETTO:	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per l'affidamento in concessione, mediante FINANZA DI PROGETTO, di: "GESTIONE, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI NEL COMUNE DI OSIMO" CUP: G83G17000760004 CIG: 7177843F69

Quesito n.2.

N.q. di "promotori" Interessati a partecipare alla gara per l'affidamento della concessione, abbiamo rilevato alcune incongruenze nel Disciplinare di gara, sulle quali chiediamo un intervento chiarificatore.

In particolare, si fa riferimento alle seguenti previsioni:

- punto 1.1), pag. 4: la prestazione principale viene identificata nei servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale (CPV 50232100-1), mentre quella secondaria in servizi di riparazione e manutenzione di impianti (CPV 45259000-7);
- punto 13.1.6), pag. 20: la categoria prevalente SoA OG/10, classifica IV, deve essere posseduta dal concorrente solo se intende eseguire direttamente i lavori;
- punto 13.4.3), pag. 22: In caso di RTI, la categoria prevalente SoA deve essere posseduta dalla capogruppo.

A fronte di tali palesi incongruenze, riteniamo che il possesso della categoria SoA, per classifica adeguata all'importo dei lavori da eseguire, debba essere comprovato solo dall'impresa che si renderà esecutrice dei lavori.

Pertanto, qualora il promotore non sia in possesso della categoria SoA, sarà tenuto ad appaltare i lavori ad operatori economici in possesso di idonea qualificazione, in conformità alla disciplina vigente in materia.

Risposta al quesito n.2.

Premettendo che non si ravvede alcuna incongruenza nelle previsioni del Disciplinare di Gara evidenziate dal richiedente, si richiama, in proposito a quanto sopra affermato, il N.B. 3 al § 13.1.6 dello stesso Disciplinare ai sensi del quale: *Il concorrente deve essere in possesso di tale qualificazione* solo se intende eseguire direttamente i lavori.*

*§13.1.6 attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del Codice, la qualificazione per sola costruzione ovvero per progettazione e costruzione nelle seguenti categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere: - Cat. Prevalente OG10 – Cl. IV;

Il Dirigente
F.to Dott. Lucia Marinangeli